



INVIATO

Data **17 MAG. 2019**Protocollo N° *1932841*

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: **Brixia Finanziaria S.r.l.** Ex impianto distribuzione carburanti in Comune di San Biagio di Callalta (TV) "via Postumia Centro" (Km 72+020). "Analisi di Rischio sito specifica e progetto di messa in sicurezza di emergenza". **Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17 aprile 2019.**

Alla ditta **Brixia Finanziaria S.r.l.**  
Via Cefalonia 70  
25124 Brescia (BS)  
*brixiafinanziaria@raccomandata-ar.com*

e p.c.

**Al Comune di San Biagio di Callalta**  
Via Postumia Centro, 71  
31048 San Biagio di Callalta (TV)  
*protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.itt*

Alla **Provincia di Treviso**  
Settore Ecologia e Ambiente  
via Cal di Breda, 116  
31100 – Treviso (TV)  
c.a. Dott. A. Tagliapietra  
*protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it*

All' **A.R.P.A.V.**  
Dipartimento Provinciale di Treviso  
via Santa Barbara, 5/a  
31100 – Treviso  
c.a. Dott. De. Dominicis  
*daptv@pec.arpav.it*

**A Veneto Strade S.p.a.**  
Via C. Baseggio, 5  
30174 Mestre (VE)  
*veneto strade@pec.venetostrade.it*

Alla ditta **A.T.E. S.r.l.**  
Piazza Stradivari, 12  
26100 Cremona (CR)  
*ate\_srl@pec.it*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente  
**Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944  
PEC: *ambiente@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio LKUECV



In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17/04/2019.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa  
Bonifiche Ambientali e  
Progetto Venezia  
Dott. Paolo Campaci

PC/sf  
sf\_trasmissioneverbale\_BrixiaFinanziaria.doc  
Tel. 041 - 2795941

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente  
Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944  
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio LKUECV



## **REGIONE DEL VENETO**

**Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

### **CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA**

*Verbale della seduta del*

**17 aprile 2019**

**La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 137799 del 05 aprile 2019, per il giorno 17 aprile 2019, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, rilevato l'assenza del Comune di San Biagio di Callalta, dà inizio ai lavori.

**Proponente:** Brixia Finanziaria S.r.l.

**Area:** Comune di San Biagio di Callalta (Tv)

**Titolo:** Ex impianto di distribuzione carburanti in Comune di San Biagio di Callalta (Tv) "via Postumia Centro" (Km 72+020). Trasmissione documento "Analisi di Rischio sito specifica".

Trasmesso con nota del 12/02/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 68617 del 18/02/2019.

Integrato da:

**Titolo:** Ex impianto di distribuzione carburanti in Comune di San Biagio di Callalta (Tv) "via Postumia Centro" (Km 72+020). Trasmissione progetto di messa in sicurezza d'emergenza (art. 242 comma 3, D.Lgs 152/06) e richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Trasmesso con nota del 07/03/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 97776 del 11/03/2019.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

Per quanto riportato nel documento in esame si chiede parere all'ARPAV in merito all'elaborazione del documento di Analisi di Rischio (AdR) e parere a Veneto Strade in merito all'autorizzazione alla scarico dall'impianto di P&T proposto. Visti gli esiti dell'Analisi di Rischio si ritiene che la ditta debba presentare il progetto di bonifica dei suoli e della falda.

La dott.ssa Laura Ziraldo rappresentante dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso evidenzia quanto di seguito.

Nel documento presentato, la ditta dichiara che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, i limiti di riferimento (concentrazioni soglia di contaminazione, CSC) delle indagini per i

mappali occupati dal sito risultano:

- mappale n. 123 (proprietà del Sig. Urban Luigi): Tab. 1/A allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs 152/06;
- mappale n. 65 – parte (proprietà Veneto Strade S.p.A.): Tab. 1/B.

Considerato che non ci sono superamenti di col. B nell'area del mappale n. 65, la sorgente considerata riguarda solo il mappale n. 123 Si chiede al Comune di confermare i valori di riferimento adottati nel documento presentato e, in particolare, l'adozione dei valori di Tab 1/B associati a un uso commerciale industriale della parte del sito ricadente nel mappale n. 65 (strada regionale), considerando che nell'individuazione proposta è ricompresa anche la pista ciclopedonale. Si evidenzia comunque che nella pista ciclopedonale in corrispondenza del sondaggio I7 sono stati riscontrati dei superamenti di CSC di colonna A sia di idrocarburi leggeri sia di idrocarburi pesanti e che la strada confina con un'area residenziale necessario che il Comune chiarisca quali sono i limiti applicabili nell'area a confine, indicata nella documentazione presentata come "aree a servizi", in prossimità del sondaggio I1 che nel campione di suolo profondo (tra 1 e 1,5 m da p.c.) presenta dei superamenti di col. A.

Entrambe le sorgenti individuate nel suolo (superficiale e profondo) non sono definite arealmente. La sorgente suolo profondo, in particolare, presenta diversi superamenti a confine. Si chiede alla ditta di eseguire ulteriori indagini, allo scopo di delimitare le aree sorgenti. Per quanto riguarda il confine verso la strada regionale, qualora il Comune confermi un'assimilazione a una destinazione a cui associare i limiti di TAB. 1 col. B, tenuto conto delle dimensioni della strada e delle concentrazioni di inquinanti rilevate si ritiene poco probabile un coinvolgimento delle aree a destinazione residenziale al di là della strada regionale.

Per quanto riguarda l'Analisi di Rischio, si evidenzia che nonostante la destinazione residenziale del sito, i recettori on site considerati sono stati solo lavoratori. Pertanto devono essere considerati anche i recettori residenziali. E' necessario, in particolare, attivare anche il percorso indoor per il recettore residenziale, sia in base alla destinazione prevista dallo strumento urbanistico vigente sia per la presenza di abitazioni sopra i due negozi presenti all'interno del sito. Eventuali restrizioni connesse allo scenario considerato (es. presenza di un utilizzo residenziale solo al primo piano degli edifici), costituiscono un vincolo che dovrà essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica del sito.

Inoltre, a seguito dell'Analisi di Rischio, sia per il suolo superficiale che per il suolo profondo, in considerazione del fatto che l'elaborazione aveva portato a definire per alcuni parametri delle CSR (concentrazioni soglia di rischio) inferiori alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) applicabili al sito, tali CSR, per alcuni parametri, sono state poste pari alle CSC di cui alla Tab. 1 col. B All. 5 Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, in contrasto con la già sopra evidenziata destinazione residenziale dell'area.

Per quanto riguarda la sorgente nelle acque sotterranee non è stato attivato il percorso del trasporto per lisciviazione della contaminazione in falda e, di conseguenza, non sono state calcolate le CSR per tale comparto, interne al sito, correlate al rischio ambientale, ma solo le CSR associate al rischio sanitario. Dovrà, pertanto, essere prevista un'integrazione dell'elaborazione di AdR o, in alternativa, l'individuazione definitiva delle CSR interne al sito per il comparto acque sotterranee sarà demandata all'esito del monitoraggio successivo al conseguimento del rispetto delle CSC ai punti di conformità (POC) per le acque sotterranee.

Non sono stati considerati per il suolo superficiale i percorsi diretti di ingestione e contatto dermico a fronte della presenza di pavimentazione. La presenza di tale pavimentazione costituisce, pertanto, un vincolo associato agli scenari di AdR considerati e, dunque, dovrà essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica del sito.

Dovrà essere attivato anche il recettore off site indoor, qualora non venga già stimato senza alcuna restrizione (cfr. quanto sopra ipotizzato per l'edificio presente in sito) il rischio per un recettore residenziale on-site, perché a confine verso Nord esiste un edificio residenziale per il quale, inoltre, non sussistono elementi per escludere un utilizzo residenziale anche al piano terra.

Non è stata considerata come bersaglio la falda profonda, che in base ai monitoraggi realizzati a dicembre 2018 non risulta contaminata. Considerata, però, l'idrogeologia locale, sulla base dei dati litostratigrafici raccolti, che non sembra assicurare una continuità dello strato impermeabile tra la prima e la seconda falda, e considerato che a dicembre 2016 erano stati

registrati superamenti dei limiti per l'MtBE in P8 e P9 (entrambi in falda profonda) dovrà essere proposto e realizzato un adeguato monitoraggio delle acque sotterranee sia superficiali che profonde, evidenziando fin da subito che non sono presenti dei piezometri nella porzione sud-ovest del sito. Ai fini della rielaborazione del documento di Analisi di Rischio, si invita la ditta ad un confronto diretto con Arpav con riguardo ad alcuni dati di input utilizzati, ed in particolare:

- limitazione delle CSR alle CSC di riferimento, in particolare per le diverse frazioni idrocarburiche;
- livello del piano di falda;
- sommatoria dei rischi;
- distanza recettore off site residenziale.

Oltre al confronto sui dati di input, sarà necessario verificare con ARPAV anche aspetti tecnici specifici relativi alle elaborazioni.

Contestualmente alla rielaborazione di AdR, si chiede di valutare l'opportunità di eseguire una rete di monitoraggio soil gas.

Il dott. Alberto Tagliapietra rappresentante della Provincia di Treviso ritiene quanto di seguito. Riguardo l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di falda, si chiede a Veneto Strade come viene considerato il recapito finale. Si concorda con ARPAV in merito alla necessità che la ditta definisca l'area sorgente della contaminazione dei suoli realizzando dei sondaggi esternamente all'area di proprietà.

L'ing. Ivano Zattoni rappresentante di Veneto Strade S.p.a. evidenzia che lo scarico dall'impianto di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) mediante sistema Pump&Treat può essere considerato, a una prima verifica, su suolo. Si riserva comunque di formalizzare il nulla osta idraulico per lo scarico con comunicazione successiva.

Il dott. Alberto Tagliapietra, in considerazione dell'intervento dell'ing. Zattoni, relativamente al sistema di MISE proposto e relativo scarico, quindi sul suolo, rappresenta quanto segue:

- dovranno essere rispettati almeno i limiti previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 nonché il divieto di scarico previsto dal punto 2.1 del succitato allegato 5;
- fatto salvo il rispetto dei limiti allo scarico di cui sopra, è necessario, altresì, ai sensi del comma 6 dell'art. 243 del D.Lgs. 152/2006, garantire un adeguato abbattimento della massa di inquinanti intercettati dall'impianto di MISE, mediante il sistema di trattamento. Al riguardo si ritiene sufficiente che le attività di sostituzione/rigenerazione dei filtri dell'impianto pump&treat siano tali da garantire una efficienza di abbattimento, riferita al confronto tra concentrazione di inquinanti in ingresso e concentrazione in uscita, pari almeno al 50% (assumendo che il sistema operi a parità di portata in ingresso e uscita). Si ritiene che tale condizione possa essere circoscritta ai soli contaminanti che in uno qualsiasi dei punti di emungimento delle acque sotterranee evidenzino concentrazioni superiori alle CSC fissate dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006 e che possa essere riferita ai dati raccolti di volta in volta per ciascuna campagna di verifica. Resta inteso che nel caso in cui si accertino valori di concentrazione allo scarico superiori a quelli in ingresso, anche per i contaminanti che ai punti di emungimento denotino concentrazioni inferiori alle CSC, deve essere prevista e adottata una procedura di verifica dell'efficienza del sistema di trattamento con eventuale manutenzione/sostituzione dei filtri;
- in assenza di dati per una stima dei tempi di rigenerazione/sostituzione dei carboni attivi e fatto salvo quanto evidenziato al punto precedente nonché quanto sarà definito da Veneto Strade Spa nel nulla osta idraulico, si ritiene opportuna una periodicità di verifica delle concentrazioni di contaminanti IN e OUT all'impianto di trattamento con frequenza almeno trimestrale.

Viste le osservazioni degli Enti il Presidente propone:

- > che si possa prendere atto del sistema di MISE con impianto di Pump&Treat e prima di effettuare lo scarico la ditta dovrà ottenere il nulla osta da Veneto Strade e osservare le prescrizioni degli Enti;
- > di sospendere l'esame del documento di Analisi di Rischio all'ordine del giorno richiedendo alla ditta specifiche integrazioni documentali.

Gli Enti concordano con la proposta del Presidente.

Vengono fatti entrare i rappresentanti della ditta proponente e riassunto l'esito della Conferenza di Servizi.

**Dopo approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di sospendere l'approvazione del documento di Analisi di Rischio in attesa che la ditta risponda alle prescrizioni di seguito riportate:**

1. Al fine di individuare la colonna di riferimento di tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/06, la ditta deve inviare il certificato di destinazione urbanistica dei vari mappali che costituiscono il lotto oggetto di intervento di bonifica. Al riguardo si richiede comunque al Comune di San Biagio di Callalta la conferma della corretta individuazione dei valori di CSC applicabili alle diverse aree in relazione alle destinazioni risultanti dal succitato certificato, con particolare riferimento alle porzioni interessate dalla viabilità e dalle aree di tipo F come evidenziate nelle premesse.
2. Nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio la ditta dovrà attivare anche il recettore off site indoor con utilizzo residenziale (anche al piano terra), perché a confine verso nord esiste un edificio residenziale, qualora non sia già contemplata l'esposizione residenziale on-site di tipo indoor senza restrizioni allo scenario contemplato (cfr. punto successivo).
3. Dovrà essere presa in considerazione la presenza di un recettore on-site di tipo residenziale al primo piano dell'edificio presente in sito. Eventuali restrizioni connesse allo scenario considerato (es. presenza di un utilizzo residenziale solo al primo piano degli edifici), costituiscono un vincolo che dovrà essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica del sito
4. Per quanto riguarda la sorgente nelle acque sotterranee non è stato attivato il percorso del trasporto della contaminazione in falda e, di conseguenza, non sono state calcolate le CSR per tale comparto interne al sito, associate al rischio ambientale, ma solo quelle associate al rischio sanitario. Dovrà, pertanto, essere prevista un'integrazione dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio o, in alternativa, l'individuazione definitiva delle CSR interne al sito per il comparto acque sotterranee sarà demandata all'esito del monitoraggio post raggiungimento della conformità alle CSC ai punti di conformità (POC) per le acque sotterranee.
5. Non è stata considerata come bersaglio la falda profonda in quanto non contaminata sulla base dei monitoraggi di dicembre 2018. Considerata l'idrogeologia locale che non sembra assicurare una continuità dello strato impermeabile tra la prima e la seconda falda, e considerato che a dicembre 2016 erano stati registrati superamenti dei limiti per l'MtBE in P8 e P9 (falda profonda) la ditta dovrà eseguire un adeguato monitoraggio delle acque sotterranee sia superficiali che profonde che definiscano tale aspetto. In merito alla falda profonda dovrà essere valutata un'implementazione della rete di monitoraggio, considerando in particolare le sorgenti di contaminazione nella porzione sud-ovest del sito. Nelle more della presentazione di una proposta di monitoraggio andrà mantenuta una frequenza almeno trimestrale dei campionamenti su tutti i piezometri in sito. Sulla base delle verifiche condotte, con particolare riferimento a I1 (falda superficiale) e P8 e P9 (entrambi in falda profonda) dovrà essere valutata l'eventuale necessità di estendere la MISE anche a uno o più dei suddetti piezometri.
6. Ai fini della rielaborazione del documento di Analisi di Rischio, si invita la ditta ad un confronto diretto con Arpav con riguardo ad alcuni dati di input utilizzati riportati in premessa.

7. La ditta deve eseguire un'implementazione dei sondaggi esternamente all'area di proprietà per meglio delimitare l'area sorgente della contaminazione anche in conseguenza delle verifiche di cui al punto 1.
8. La presenza di pavimentazione, costituisce un vincolo associato agli scenari considerati nell'AdR presentata, che dovrà essere, quindi, riportato nel certificato di destinazione urbanistica del sito come gli altri vincoli associati a eventuali restrizioni introdotte negli scenari considerati nelle stime di AdR


**La Conferenza di Servizi prende atto di quanto previsto dalla ditta per il sistema di MISE con impianto di Pump&Treat ed esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo con le seguenti prescrizioni:**

- a. qualora il corpo ricettore sia assimilabile a suolo devono essere rispettati almeno i limiti previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 nonché il divieto di scarico previsto dal punto 2.1 del succitato allegato 5;
- b. fatto salvo il rispetto dei limiti allo scarico di cui sopra, la ditta deve garantire, ai sensi del comma 6 dell'art. 243 del D.Lgs. 152/2006, un adeguato abbattimento della massa di inquinanti intercettati dell'impianto di MISE, mediante il sistema di trattamento. Al riguardo si ritiene sufficiente che le attività di sostituzione/rigenerazione dei filtri dell'impianto pump&treat siano tali da garantire una efficienza di abbattimento, riferita al confronto tra concentrazione di inquinanti in ingresso e concentrazione in uscita, pari almeno al 50% (assumendo che il sistema operi a parità di portata in ingresso e uscita). Si ritiene che tale condizione possa essere circoscritta ai soli contaminanti che in uno qualsiasi dei punti di emungimento delle acque sotterranee evidenzino concentrazioni superiori alle CSC fissate dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006 e che possa essere riferita ai dati raccolti di volta in volta per ciascuna campagna di verifica. Resta inteso che nel caso in cui si accertino valori di concentrazione allo scarico superiori a quelli in ingresso, anche per i contaminanti che ai punti di emungimento denotino concentrazioni inferiori alle CSC, deve essere prevista e adottata una procedura di verifica dell'efficienza del sistema di trattamento con eventuale manutenzione/sostituzione dei filtri;
- c. fatto salvo quanto evidenziato al punto precedente nonché quanto sarà definito da Veneto Strade Spa nel nulla osta idraulico, si ritiene opportuna una periodicità di verifica delle concentrazioni di contaminanti IN e OUT all'impianto di trattamento con frequenza almeno trimestrale;
- d. prima di attivare lo scarico la ditta deve ottenere il formale nulla osta idraulico da parte di Veneto Strade Spa.

**Il termine entro cui approvare il documento di analisi di rischio in esame già comunicato con Ns. nota prot. 137782 del 05/04/2019, viene sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentati entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale.**

Il Verbalizzante  
Dott. Simone Fassina

Il Presidente  
Dott. Paolo Campaci



*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Dott. P. Campaci – Regione Veneto  
Dott. S. Fassina – Regione Veneto  
Dott. A. Tagliapietra – Provincia di Treviso  
Dott. A. Gnocchi – Provincia di Treviso  
Dott.ssa D. Fiaccavento – ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso  
Dott.ssa L. Ziraldo – ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso  
Ing. I. Zattoni – Veneto Strade S.p.a.

*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Stefano Epifani                      ATE Srl consulente di Brixia Finanziaria S.r.l.